

Codice A1103A

D.D. 4 luglio 2025, n. 729

Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore per carenza istruttoria (Fasc. 4 API/2020).



ATTO DD 729/A1103A/2025

DEL 04/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore per carenza istruttoria (Fasc. 4 API/2020)

Visti gli atti trasmessi, con note prot. n. 558 e 559 del 02.10.2020, dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione di *omissis* a carico del signor *omissisomissis*, nato a *omissis* ed ivi residente in *omissis* in qualità di trasgressore (nonché dell'omonima azienda individuale in qualità di obbligato in solido) nei confronti del quale, con processi verbali nn. 44 e 45 del 04/09/2020 elevati da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, a seguito di consultazione della Banca dati nazionale apistica - BDNA, è stato accertato quanto segue:

- violazione dell'art. 96, c. 4 della L.R. n. 1/2019 "*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*" relativo all'onere di denuncia annuale del numero di apiari allevati e della dislocazione degli stessi (p.v. n. 44/2020);

- violazione dell'art. 96, c. 8 della L.R. n. 1/2019 "*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*" relativo all'obbligo di registrazione, secondo le norme stabilite dall'Anagrafe apistica nazionale e del manuale operativo, di ogni compravendita o movimentazione di materiale apistico (p.v. n. 45/2020);

Evidenziato che la qui sopra citata legge regionale prevede espressamente tra le Disposizioni generali in materia di Vigilanza e sanzioni (art. 89, c. 7), l'applicazione del cosiddetto istituto della diffida amministrativa ex L.r. 72/1989 "*Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*" (ora superata dalla L.r. 17/2023, il cui art. 8, c. 3 ridisciplina peraltro l'istituto citato ampliandone altresì la casistica);

sottolineato che l'istituto in questione si sostanzia in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa entro un termine non superiore a dieci giorni per tutti quei casi in cui la condotta è sostanzialmente sanabile;

preso altresì atto che nei casi di specie non si è proceduto alla preliminare diffida prevista dalla normativa di settore;

evidenziato inoltre che, sempre nel caso di specie, il soggetto interessato ha provveduto a

regolarizzare, a stretto giro, la propria posizione aggiornando la Banca dati apistica nazionale;

dato altresì atto che non risulta agli atti che il soggetto fosse già stato diffidato per un comportamento della stessa indole, condizione questa che avrebbe precluso una nuova applicazione dell'istituto in esame;

preso infine atto della Circolare del Ministero della Salute del 31.08.2016 che, nel ribadire quanto già espresso in una nota del 24.03.2016 (*“nel caso di riscontro di non conformità all'atto dei controlli effettuati ... qualora si tratti del primo accertamento - inteso come primo riscontro di non conformità - ... l'Autorità che effettua il controllo, nel caso che accerti l'esistenza di violazioni che possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore ai quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti da regolamenti comunitari. Se il detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte”*), sostanzialmente conferma quanto qui già riportato;

ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, non sussistere i presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

determina

di ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa e dispone che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto, nonché agli altri soggetti interessati.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti